

mulini62.txt - Grida Princ. Vaudemont 1704 - 17.3.99.

GRIDAGRIDAGRIDAGRIDAGRIDAGRIDAGRIDAGRIDAGRIDAGRIDAGRIDAGRIDAGR

**** - La "Grida" del Principe di Vaudemont . del 14 marzo 1704 -

-

Grida
VAUDEMONT

Regnando Filippo V Re di

Spagna, il Ducato di Milano nel 1704

risulta Governato dal Signore Don Carlo Enrico di LORENA, Principe di VAUDEMONT, Cavaliere del Toson d'Oro, Gentiluomo della Camera di Sua Maestà e Consigliere di Sato di Milano, & ecc. ecc.

Questi ricevuta una supplica dai Fratelli Alfonso e Gaspare Bizzozero, che possedevano beni e diritti d'acque nei territori di Bizzozero, Gurone, Gaggiada (Gazzada), Giubiano e Biumo Inferiore (Castellanze di Varese), emise una particolare "grida" che se in certo modo voleva proteggere i suddetti supplicanti, sconvolse in pratica gli intendimenti del Consorzio d'Olona, per gli ordini che venivano emessi in base ad una diversa giurisdizione.

Infatti mentre la giurisdizione d'Olona poteva porre le sue regole e norme lungo il fiume sul territorio milanese spingendosi sino alle porte del territorio Varesino, in quest'ultimo valevano le disposizioni emanate dal Governatore locale.

La grida però è sommamente interessante per farci conoscere i disordini di quei tempi e le difficoltà che si frapponavano ad una seria regolamentazione dell'uso delle acque e del rispetto delle "grida" a volte inutili, a volte contrastanti.

Procedendo nella lettera del documento, dicesi:

I sopranominati Fratelli possidenti nelle località indicate di: "Una casa Nobile e da Massari e Molini, Prati, Vigne, Campi, Filagni, Boschi, Pascoli, Prati, Selve e Brughiere, con le rispettive ragioni d'acque, & in particolare di quelle d'una Roggia, che serve i mulini situati nel territorio di Gurone, proprio dei Fratelli Bizzozzeri, come anche sopra le ragioni anco di essi e suoi massari ecc. ecc. lasciando solamente ad altri la libera pescagione, nella medesima, e da altri che approfittano del pretesto di andare a caccia, o per altri modi entrano nei beni scavalcando le siepi, tagliando piante e rubando legna, e benchè non abbiano alcun diritto entrano a cavallo e con carri, fanno pascolare gli animali, usurpando e divertendo le acque, in modo particolare quelle della suddetta roggia, propria dei sunnominati Fratelli Bizzozero, che serve all'uso dei loro Mulini, pescando anche nella medesima, guastando le chiuse, le rive e gli incastri, il tutto che ritorna a gran danno dei suddetti Fratelli, Massari, fittabili e molinari".

Per i suddetti motivi ordina Sua Eccellenza ed espressamente comanda, che niuna persona di qualsivoglia qualità, stato e grado e condizione ardisca sotto qualsivoglia colore, o pretesto impedire il corso, o far alcun danno in qualsivoglia maniera, e modo alle dette acque, & in particolare alla suddetta enunciata Roggia e di lei acqua come sopra, né rubarle acqua per adacquare i terreni, né condurle ai Molini, Torchi e Pile, o altrove, non avendo

diritto su di esse, né meno far pescagione in qualsivoglia modo, e maniera sulla suddetta Roggia, sotto le pene infrascritte e cioè:

* Che quel tale a cui andranno a beneficio le suddette acque, e non avrà ragioni per rispetto al furto stesso delle acque in particolare di quella Roggia suddetta, ho ardirà pescare nella medesima, incorrerà nella pena di 300 scudi d'applicarsi per 2/3 al Regio Fisco & per l'altro all'accusatore, constatando essere state divertite con la violenza, o frode, verrà incolpato nella pena di TRE anni di GALERA, più o meno nell'arbitrio di Sua Eccellenza.

** "E quelli, che sotto qualsivoglia colore, è pretesto danneggeranno i suddetti Campi, Vigne, Selve e Rogge ecc.ecc. anche con la pescagione in qualsivoglia modo o maniera d'essa, ancorchè con canna & altri beni come sopra, ed i loro frutti, per sè, né per sottomessa persona, con cavalli, buoi, pecore e capre, ecc. e se faranno sentieri non sottoposti a servitù, né anche con bestie, o altrimenti contro la volontà dei detti Fratelli Bizzozero, e loro agenti et huomini (quando né siano dei detti beni, Roggia e ragioni di legittimo possesso) incorreranno nella pena di 50 scudi per ogni persona, e di dieci ciascuna ogni bestia, che sarà trovata a far danno sui detti beni. E per ogni volta le pene saranno applicate per metà al regio Fisco, e per l'altra al danneggiato, e ciò oltre alle spese statutarie e refezione del danno del quale si avrà da credere al camparo o al massaro, che sarà deputato per questo per effetto col suo giuramento, o vero ad un testimonia degno di fede".

*** "E perchè alcuni poco osservanti di Gride & Ordini, ardiscono danneggiare gli detti Beni sotto il titolo di andare a caccia attraversandoli e danneggiando li frutti, herbe e seminerii et altro contro la volontà dei detti F.lli Bizzozero & suoi agenti, fattori et huomini, ordina perciò Sua Ecc.za sotto le suddette pene, e maggiori corporali, e pecunarie, a Suo arbitrio, che niuno di qualsivoglia condizione, grado e stato, ardisca ne ancho sotto titolo di andare a caccia, danneggiare li suddetti beni, né attraversandoli a piedi o con cavalli e carri, né entrar in essi, se non andando per strade od accessi di uso legittimo, o con permissione degli suddetti F.lli Bizzozero o loro fattori o campari, con avvertenza, che contro i trasgressori, niuno escluso, si procederà con rigore, e li Padroni saranno tenuti a rispondere per i Servitori, cha andando a caccia attraverseranno o danneggeranno i beni di cui sopra.

**** "Parimenti quelli, che con parole ingiuriose, o fatti per causa di detta materia, offenderanno, o faranno offendere i lavoratori: campari, operari, fattori ecc ecc. incorreranno (oltre alle pene ordinarie) in quella di 50 (cinquanta scudi) & in caso di inhabilità a TRE TRATTI di CODA, e maggior arbitrio di Sua Ecc.za da applicarsi come sopra.

***** "E se si troveranno dé malfattori, od usurpatori inhabili a servire al "remo", e a pagar la pena pecunaria, ovvero saranno femmine, vuole e dichiara Sua Ecc.za che le stesse incorrano nel

*Guida
Bizzozero
/ 2*

la pena dell'ESIGLIO da questo stato, all'arbitrio di Sua Ecc.za sotto quella della fustigazione, se contraverranno al Bando.

*Grada
Vandermont
3*

"Finalmente ordina Sua Eccellenza, e comanda al Podestà di Varese, che faccia pubblicare la presente nei luoghi soliti opportuni e né procuri la puntuale osservanza, procedendo come special delegato rigorosamente contro gli trasgressori delle pene in essa comminate, dando parte all'Ecc.za Sua, dé casi che occorreranno essere degni di Sua notizia.

- da Milano il 14 marzo 1704

Carlos Enrique de Lorena.

Visto: Ulmus

Visto: Pertusati.

De Fidelibus.

In: Milano, nella Reg.Ducale Corte per
Marc'Antonio MALATESTA,
Stampatore Regio Camerale.